## **COMUNE DI ARIZZANO**

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### **VERBALE N. 2 DEL 15/02/2024**

# Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/07/2023, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP semplificato per il Comune di Arizzano per il periodo 2024/2026;
- Visto il d.lgs. 267/2000 e smi;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Visto il d. lgs. 118/2011 e smi;
- Vista la FAQ n. 10 ARCONET;
- Considerato che il DUP aggiornato costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

procede con la verifica della documentazione riscontrando quanto segue:

- a) rispetto in generale dei contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) orizzonte temporale del DUP non coincidente con il periodo di mandato amministrativo;
- c) presenza di sezione dedicata al PNRR;
- d) presenza della definizione del gruppo dell'amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati, da esplicitare in modo chiaro ed esaustivo;
- e) presenza dei seguenti strumenti di programmazione di settore:
- 1) Programma triennale lavori pubblici
- 2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
- 3) Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale
- 4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'ente non ha invece predisposto:

- 1) il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
  - Nel periodo di riferimento l'amministrazione comunale non prevede l'alienazione di nuovi immobili come specificato a pag. 42 del DUP aggiornato;
- 2) Programma annuale degli incarichi
  - Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche, di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001, non è stato redatto in quanto l'ente non prevede di far ricorso ad incarichi di collaborazioni.

E' stato possibile riscontrare solo parzialmente la coerenza con il programma amministrativo 2019/2024.

A

## CONCLUSIONE,

- ritenuta corretta la determinazione della capacità assunzionale ed accertato che il piano triennale di fabbisogno di personale 2024/2026 proposto consente di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale e le norme che regolano la capacità assunzionale degli enti;
- ritenuto che il DUP 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e coerenti con il bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli art. 49 primo comma e 153 del D.Lgs n. 267/2000,

### **ESPRIME**

parere favorevole sul Documento Unico di Programmazione 2024/2026 aggiornato. Biella, 15 Febbraio 2024

**IL REVISORE** 

Dott. Alessio Slanzi